

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, CUTRERA, CABRAS, ZUFFA, PASQUINO, POLLICE, GEROSA, SPADACCIA, BOSCO, RIGO, AGNELLI Arduino, CALLARI GALLI, ACONE, CORLEONE, PIZZOL, ONORATO e STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

### Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento in cui l'attenzione di tutta Italia e del resto del mondo si volge al problema di riparare gli equilibri ecologici profondamente compromessi dall'uomo, sentiamo l'urgente necessità di porre in rilievo l'offesa arrecata all'ambiente naturale - inteso come insieme organico e biologico - dall'esercizio della caccia.

Questa attività che ogni anno provoca la quasi completa scomparsa della nostra fauna residente e apre vuoti paurosi nei contingenti dei migratori, si attua in un quadro di assoluta «ignoranza» della effettiva consistenza del patrimonio-fauna inteso in senso numerico.

Fatto grave e di profonda irresponsabilità è il continuare ad esercitare ogni anno il prelievo venatorio in un'area come il nostro

Paese, dove mai sono stati condotti censimenti di una qualche validità scientifica e quindi non è dato ai cittadini di sapere quali e quanti siano gli animali che costituiscono la fauna residente e migratoria italiana.

Questa realtà è ben nota agli altri Paesi europei ed è fonte di dure accuse e mortificanti apprezzamenti nei nostri confronti.

Senza contare che l'inadempienza e la mancanza di rispetto delle direttive e convenzioni internazionali sulla difesa della fauna selvatica, pur accolte dal nostro Governo e mai rese operanti, ci hanno valso numerose condanne in sede di Corte di giustizia europea, ultima in ordine di tempo quella del settembre 1987. È da popolo di scarsa civiltà interferire e agire tanto dannosamente su un bene che

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appartiene a ben due continenti: Europa ed Africa. È ben noto infatti che la fauna selvatica costituisce parte integrante e fondamentale di ogni equilibrio biologico su tutto il pianeta.

Tutto questo senza voler qui affrontare e discutere l'aspetto etico della caccia.

Altri rilievi determinanti ad avviare immediatamente la sospensione sono la considerazione che l'attività venatoria influisce pesantemente sulla naturale riproduzione delle specie sia residenti che migratorie, anche se non direttamente colpite dalla caccia, interferendo nei naturali ritmi di nidificazione, e l'osservazione che, con le innaturali immissioni di selvaggina allevata a scopo venatorio (i cosiddetti ripopolamenti), si dà origine a gravi forme di inquinamento genetico e si apporta un ulteriore pesante disordine tra la rarissima

fauna autoctona italiana, cui viene così sottratto anche il poco spazio che la incalzante urbanizzazione lascia alla vita selvatica.

Questo prolema diviene particolarmente acuto nel nostro tempo nel quale, proprio per l'affermarsi delle uguaglianze dei diritti, la maggioranza del popolo italiano pretende che la cura del patrimonio faunistico non venga più affidata ad una ristretta cerchia di persone, assai spesso inesperte di problemi ecologici.

Non ultima considerazione è quella per cui si permettono facili escursioni a persone fornite di armi da fuoco, tali da essere pericolose per l'uomo stesso nel momento in cui, viste le attuali difficoltà per la sicurezza sociale, i legislatori dovrebbero invece impegnarsi per far sì che le armi stesse, di ogni tipo, siano vietate o poste sotto severo controllo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Sospensione dell'attività venatoria)*

1. L'esercizio della caccia è sospeso per la durata di cinque anni su tutto il territorio nazionale.

## Art. 2.

*(Censimenti)*

1. Durante il periodo previsto dall'articolo 1, saranno effettuati censimenti della fauna selvatica (mammiferi e uccelli) stabilmente o temporaneamente presente allo stato libero sul territorio nazionale.

2. Tali censimenti saranno condotti esclusivamente da istituti scientifici di ricerca a livello universitario.

## Art. 3.

*(Divieti)*

1. Durante il periodo di sospensione è fatto divieto di procedere ad immissioni in natura di animali allevati a fini venatori.

## Art. 4.

*(Sorveglianza)*

1. Spetta agli ufficiali ed agenti di polizia, nonché alle guardie dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l'esercizio della vigilanza diretta ad assicurare il rispetto della sospensione di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravvenga alla disposizione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione

amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni, fatta salva l'integrazione del reato di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale.

2. Le licenze di caccia sono sospese fino alla fine del periodo di moratoria.

Art. 6.

*(Abbattimento dei capi sovrabbondanti)*

1. Qualora, per effetto della sospensione in atto, si verificano fenomeni di sovrappopolazione di alcune specie, che possano eventualmente recar danno all'agricoltura o all'ambiente, e qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, i presidenti dell'Amministrazione provinciale e della Giunta regionale, di concerto tra loro, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e dell'Unione zoologica italiana, possono ordinare l'abbattimento dei capi sovrabbondanti, determinandone numero e modalità.

2. L'abbattimento deve essere effettuato esclusivamente e direttamente dalle guardie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.